Italiane S.p.A.) per le quali sono state avocate all'IGED medesimo, ai sensi dell'art. 6 della L. 1404/1956, le facoltà che competono quale azionista unico delle società stesse.

Sulle gestioni liquidatorie in questione l'attività di vigilanza si svolge attraverso l'esame dei bilanci annuali di liquidazione, dei verbali dei Collegi sindacali e di problematiche varie inerenti la liquidazione.

Un delegato dell'Amministrazione partecipa alle Assemblee in rappresentanza del socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'ultima Assemblea della L.A.T.I. S.p.A. del 30 settembre 2005, la delega a rappresentare l'Amministrazione è stata conferita ad un dirigente di FINTECNA.

Per tali società, l'Ispettorato ha provveduto ad inviare all'Ufficio Centrale del bilancio del MEF, per l'aggiornamento annuale del conto generale dello Stato, i dati delle relative partite patrimoniali.

Relativamente a ciascuna gestione liquidatoria si evidenzia quanto segue.

FINAM Srl

E' in liquidazione dal 1993. I motivi ostativi ad una rapida chiusura della gestione liquidatoria sono costituiti da crediti da recuperare, fideiussioni e contenziosi in corso.

Il liquidatore, nella relazione al bilancio 2004, approvato dall'assemblea nella seduta del 19 aprile 2005, si è posto l'obiettivo di completare la procedura entro il prossimo anno solare: l'Ispettorato, d'intesa con la società sta esaminando la possibilità di accelerare il deposito del bilancio finale di liquidazione.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 evidenzia un risultato economico positivo di euro 967.281 ed un patrimonio netto di euro 3.340.593.

LAMFOR Srl

Nella LAMFOR sono state incorporate, per fusione, nell'ottobre 2002, altre 3 società forestali in liquidazione (CALFOR – LUCAFOR – SICILFOR).

Per tali società, la Legge n° 122/2001 ha fissato un termine perentorio (agosto 2001) per il subentro delle Regioni nei rapporti contrattuali (il trasferimento di tali rapporti alle Regioni era già previsto nel D.L. n° 32/1995 convertito dalla L. 104/1995, ma non si era concretizzato). Trascorso inutilmente tale termine, i liquidatori erano autorizzati a procedere per l'estinzione dei rapporti

giuridici facenti capo alle società (contratti di puro affitto e/o di compartecipazione sulle future produzioni legnose dei terreni), anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

La gestione liquidatoria presenta, allo stato, una serie di criticità. I motivi che ostano ad una rapida chiusura della liquidazione sono da ascrivere principalmente alle difficoltà nella retrocessione dei terreni ai rispettivi proprietari o cessione degli stessi a terzi nonché al notevole contenzioso in essere.

Nell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi l'11 ottobre 2004 per discutere e deliberare sul progetto di bilancio 2003, il delegato del socio unico Ministero dell'Economia, tenuto conto delle osservazioni formulate dal collegio sindacale, ha ritenuto di sospendere l'approvazione del bilancio stesso, stante la necessità di procedere ad un approfondimento. Questo è stato affidato ad un funzionario della R.G.S. che ha predisposto apposita relazione, pervenuta all'IGED il 15 marzo 2005.

Nel frattempo il liquidatore ha prodotto una nuova stesura del bilancio 2003, che, a seguito della riduzione del fondo rischi, presenta una perdita di esercizio di euro 4.577.718. Il collegio sindacale, nella relazione del 29 marzo 2005, ha richiamato le osservazioni precedentemente formulate ed ha rassegnato le dimissioni con effetto dalla successiva Assemblea.

Nell'Assemblea del 31 maggio 2005, con all'ordine del giorno anche l'esame del bilancio al 31 dicembre 2004 ed il rinnovo del collegio sindacale, relativamente al bilancio al 31 dicembre 2003 è stato preso atto della mancanza del parere favorevole del Collegio sindacale e della necessità di pervenire ad una stima motivata del valore del presunto realizzo delle rimanenze e conseguentemente del saldo finale di liquidazione. Riguardo, invece, al bilancio al 31 dicembre 2004, è stata evidenziata l'impossibilità per il socio unico di valutarne i contenuti nei tempi e modi necessari anche in relazione al mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 2429 cod. civ., come richiamato dall'art. 2478-*bis* cod. civ. Il liquidatore è stato pertanto invitato a modificare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2003 e conseguentemente quello al 31 dicembre 2004 e l'Assemblea è stata riconvocata per il 5 luglio 2005, con aggiunta all'ordine del giorno del punto relativo agli eventuali provvedimenti di cui all'art. 2487 cod. civ.

Con nota del 20 giugno 2005 il liquidatore ha provveduto a trasmettere nuovamente i progetti di bilancio 2003 e 2004 ulteriormente modificati.

Nell'assemblea del 5 luglio 2005 il rappresentante del socio unico, tenuto conto che il Collegio sindacale ha nuovamente espresso parere sfavorevole all'approvazione dei progetti di bilancio 2003 e 2004 e che entrambi detti progetti non hanno recepito in modo soddisfacente le osservazioni e le indicazioni espresse nella deliberazione assembleare del 31 maggio 2005, ha deliberato la non approvazione dei bilanci medesimi. Nulla è stato necessario deliberare, invece, sul

rinnovo del collegio sindacale a seguito della intervenuta revoca delle dimissioni precedentemente presentate dal collegio stesso.

Da ultimo, preso atto di quanto deliberato nei precedenti punti all'ordine del giorno e delle complesse problematiche che hanno caratterizzato l'ultimo periodo della liquidazione, è stata deliberata la revoca, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 2487 c.c., del liquidatore nominando in sua vece un *manager* di FINTECNA il cui mandato avrà la durata di un esercizio e precisamente fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2005.

Il nuovo liquidatore ha provveduto a rielaborare il preesistente progetto di bilancio relativo all'esercizio 2004. Nel corso dell'assemblea totalitaria della Lamfor tenutasi il 27 ottobre 2005 il suddetto bilancio è stato approvato ed evidenzia una perdita di € 6.176.026.

LATI Spa

Nell'ultima assemblea ordinaria tenutasi in data 30 settembre 2005 è stato approvato il bilancio al 30 giugno 2005, chiuso con un utile di Euro 10.819. Alla chiusura della liquidazione è di ostacolo un contenzioso in corso da lunghissimo tempo con il Governo brasiliano, instaurato a seguito della richiesta di indennizzo per beni mobili e immobili della società requisiti durante l'ultimo conflitto mondiale e successivamente espropriati.

A tale riguardo, l'IGED ha interessato il Ministero degli Esteri per i necessari contatti, attraverso gli Uffici diplomatici, con i competenti organi governativi brasiliani onde verificare la possibilità di una composizione bonaria del contenzioso che permetta la definizione dell'annosa vicenda. Un funzionario dell'Ambasciata Italiana in Brasile, è stato incaricato della questione, ma all'attualità sembra non sia possibile una rapida soluzione della questione.

Un ulteriore contenzioso è intervenuto, nel gennaio 2004, con la RAI S.p.A. a seguito della vendita dei diritti e materiali filmici di proprietà a favore della società Ripley's.

5.12. L'IGED, inoltre, esercita forme di supervisione sulla liquidazione dell'Azienda Policlinico Umberto I. In particolare, il dirigente titolare dell'Ufficio 4°, esercita funzioni di vigilanza sulla predetta liquidazione, come previsto nel contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale in questione, stipulato in data 4 marzo 2003 e rinnovato a fine 2005.

Inoltre, il predetto dirigente svolge funzioni di decisione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti del Commissario liquidatore, come specificato nel successivo capitolo 8.4.

La citata gestione presenta un rilevante sbilancio tra massa attiva e massa passiva, essendo la prima inferiore al 40% della seconda.

5.13. Con uno scambio di note tra FINTECNA (24 giugno 2005) e RGS (5 luglio 2005) le parti hanno convenuto di razionalizzare al massimo grado le gestioni liquidatorie c.d. "distinte", mediante uno o più accorpamenti delle stesse con sostituzione e/o affiancamento di dirigenti FINTECNA agli attuali liquidatori (escluse le liquidazioni coatte amministrative), con salvaguardia, ovviamente, delle ragioni dei creditori. E' allo studio un approfondimento sugli aspetti ed i riflessi giuridici di tali operazioni.

FINTECNA, dopo la conclusione dell'iter dell'atto aggiuntivo, ha definito d'intesa con l'IGED un progetto di massima che trova, nell'accentramento nella sede dell'IGED di Via di Villa Ada delle sedi, anche legali, delle liquidazioni in rassegna, un forte apporto sinergico

6. Definizione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale degli Enti disciolti

6.1. Una rilevante parte dell'attività dell'IGED, che impegna l'Ufficio 6°, nel quale sono confluite le competenze del soppresso Ufficio 7°, attiene alla definizione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale già in servizio presso gli Enti disciolti che prima perseguivano finalità mutualistiche o di altro tipo ed avevano costituito un fondo integrativo di previdenza (d'ora in poi: FIP) alimentato dai contributi dei dipendenti e dell'Ente di appartenenza poi disciolto.

6.2. Rientrano nell'area di che trattasi tutte le questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro del personale degli enti soppressi, sia cessato che in attività di servizio, all'atto dello scioglimento degli stessi enti, tenuto presente che entrambe le categorie di cui sopra (pensionati e personale attivo) risultano titolari di peculiari diritti la cui realizzazione è demandata all'Amministrazione con l'avvio delle liquidazioni e al verificarsi di determinate condizioni quali: pronunce dell'Autorità giudiziaria (ordinaria, amministrativa, contabile) emesse a conclusione di vertenze legali in essere all'avvio delle attività liquidatorie o instaurate nel corso delle stesse; emanazione di norme (CCNL) aventi effetto retroattivo; istanze degli ex dipendenti volte al riconoscimento di diritti o al rilascio di certificazioni in relazione a posizioni giuridiche, economiche, previdenziali acquisite presso l'ente soppresso; richieste delle Amministrazioni pubbliche interessate quali destinatarie del personale o tenute alla amministrazione dei trattamenti previdenziali o pensionistici dello stesso.

Le predette questioni possono essere schematicamente ricomprese, in materia di stato giuridico, trattamento economico e trattamento previdenziale del personale in argomento, nelle seguenti attività:

- ricostruzioni di carriera in via amministrativa o in esecuzione di sentenze;
- progressioni di carriera in base ai contratti (CCNL) di categoria;
- riammissioni in servizio o dispense con effetto retroattivo;
- riconoscimenti di infermità per causa di servizio;
- certificazioni di servizio o di mansioni svolte
- liquidazioni di competenze retributive arretrate per stipendi,straordinari,indennità varie;
- liquidazioni di accessori per ritardato pagamento;
- liquidazioni equo indennizzo;
- liquidazioni di indennità di anzianità e/o altri trattamenti di fine rapporto;
- recupero crediti;
- regolarizzazioni contributive presso gli enti previdenziali (INPS e INPDAP);
- trasferimenti di indennità di anzianità agli enti di destinazione del personale o relativa gestione previdenziale;
- trasferimenti di contribuzioni integrative (FIP) alle gestioni previdenziali di destinazione del personale;
- certificazioni contributive.

Alle attività di cui sopra si affiancano numerosi altri adempimenti quali:

- versamento di ritenute erariali e rilascio della relativa certificazione;
- redazione di memorie per quanto riguarda il contenzioso legale;
- predisposizione di diffide ed ingiunzioni di pagamento;
- pagamento di parcelle legali.

Con l'avanzamento delle fasi della liquidazione alcune attività hanno assunto minor peso nell'ambito del complessivo carico di lavoro, mentre altre sono diventate particolarmente gravose.

6.3. Tanto premesso, si riportano di seguito le residue attività di maggior rilievo.

TRASFERIMENTO DEL FIP

L'attività è finalizzata all' applicazione del D.P.R. 20.12.1979 n° 761 e della Legge 27 ottobre 1988 n° 482, alla determinazione ed al trasferimento dell'indennità di fine servizio maturata dai dipendenti degli enti soppressi, dall'assunzione alla data di cessazione del rapporto con gli enti medesimi.

Restano da trasferire circa 3.550 posizioni.

TRASFERIMENTO FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA (FIP)

Interessa il personale dei disciolti enti mutualistici e di altri enti pubblici soppressi, assunto anteriormente all'entrata in vigore della Legge 70/1975, iscritto, ai fini previdenziali, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS, anche ai FIP all'epoca gestiti dagli enti stessi.[25]

Detto personale, al momento della soppressione degli enti, è stato iscritto, a norma del DPR 761/1979 e successivamente dalla Legge n° 482/1988 prima citati, alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione.

La citata normativa ha comunque riconosciuto al personale di cui trattasi la facoltà di optare per il mantenimento della pregressa posizione previdenziale (Assicurazione generale obbligatoria + FIP).

Riguardo alla destinazione delle contribuzioni versate al FIP per il personale non optante, in base a quanto disposto dal DPR 761/1979 e successivamente dalla Legge n° 482/1988 citati, le contribuzioni versate al FIP devono essere trasferite alla Cassa per i dipendenti degli enti locali CPDEL, poi confluita nell'Istituto di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche INPDAP.

Per quanto concerne invece gli optanti per il mantenimento della precedente posizione assicurativa ed il personale trasferito all'INPS è previsto il calcolo dei capitali di copertura da versare all'INPS stesso sotto forma di *"indennità una tantum"*.

A tali trasferimenti si provvede a seguito delle richieste degli Istituti previdenziali o delle amministrazioni di destinazione, riferite a singole posizioni, in base alle opzioni esercitate dal personale di cui trattasi.

Attualmente si possono valutare in circa 11.000 le posizioni da trasferire all'INPDAP, mentre in 4.500 si stimano quelle da trasferire all'INPS.

[25] I fondi furono costituiti con l'obiettivo di integrare, all'atto della messa in quiescenza del dipendente, la retribuzione pensionistica maturata nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria ed erano alimentati da oneri contributivi e di riscatto sia da parte del dipendente che da parte dell'ente.

VERTENZE IN MATERIA DI FIP

Nel corso degli anni il personale non optante ha proposto numerosissimi ricorsi sia dinanzi al giudice ordinario che a quello amministrativo, tendenti alla restituzione dei contributi accantonati nei FIP.

Tale contenzioso ha complicato e ritardato la sistemazione delle relative posizioni previdenziali. Alla data odierna, al predetto titolo, sono pendenti ricorsi per circa n° 250 posizioni.

RESTITUZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DEI CONTRIBUTI FIP VERSATI DALL'EX PERSONALE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Stante l'orientamento giurisprudenziale sfavorevole all'Amministrazione in materia di FIP (inizialmente contrastante), nel 1999 è stata concordata tra l'IGED e l'INPDAP una procedura (Circolare n° 19 del 22 marzo 1999) per il riconoscimento in via amministrativa del diritto dei dipendenti degli enti disciolti alla restituzione dei contributi dagli stessi versati al FIP con i criteri di quantificazione stabiliti dal Consiglio di Stato. A fine 2005 risultano da istruire circa 220 istanze di rimborso.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI CON LE SUPERSTITI GESTIONI PREVIDENZIALI DEGLI ENTI MUTUALISTICI

Le partite di pensione integrativa (FIP) già in carico alle così dette " gestioni miste",[26] dopo la soppressione delle rispettive gestioni sanitarie, hanno continuato ad amministrarle autonomamente le superstiti gestioni previdenziali degli enti stessi, stante l'unitarietà dei fondi a cui era iscritto il personale di entrambe le gestioni.

Con alcuni di tali enti l'Ufficio competente non ha potuto ancora concludere la definizione delle problematiche connesse alla determinazione dei capitali di copertura ed alla regolazione dei relativi rapporti finanziari.

6.4. Per la valutazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle cennate attività, anche in vista delle stime da prodursi da parte della primaria società di cui all'art. 1, co. 89 della L.F. 2006, si

[26] ENPAS, ENPDEP, ENPALS, ENPAIA, INAIL, definite "miste" in quanto allora relative sia all'assistenza sanitaria che alla previdenza.

riportano di seguito alcune stime di massima, in termini complessivi, formulate dall'Ufficio 6°, delle principali fonti di spesa gravanti sulle gestioni liquidatorie in corso.

- Contribuzione FIP da versare all'INPDAP, per le ricongiunzioni ai fini pensionistici delle posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi.

Costo stimato dell'intera operazione € 46.200.000

(circa 11.000 posizioni al costo medio di € 4.200)

- Valori capitali da versare all'INPS, per la ricongiunzione nell'apposito FIP, delle posizioni previdenziali del personale ivi trasferito o optante.

Costo stimato dell'intera operazione € 15.750.000

(circa 4.500 posizioni al costo medio di € 3.500)

- Accantonamenti T.F.R. da versare agli enti di destinazione, del personale degli enti soppressi a titolo di indennità anzianità maturata dai dipendenti ivi trasferiti.

Costo stimato dell'operazione, al netto degli acconti versati, € 3.550.000

(circa 3.550 posizioni al costo medio di € 3.500 = € 12.425.000

da cui dedotto quanto anticipato all'INPS per il personale

dell'ex INAM risulta una differenza a conguaglio di circa € 3.550.000)

- Capitali di copertura delle partite di pensione già in carico a: INAIL, ENPAS, ENPDEDP[27]

L'IGED nelle more del passaggio delle attività liquidatorie alla società di cui alla *lett. e)*, comma1-*bis* dell'art. 9 della Legge n° 112/2002 e stante il versamento al Bilancio dello Stato delle disponibilità finanziarie esistenti nei conti correnti di Contabilità Speciale presso la Tesoreria dello Stato, ha sospeso con l'INAIL e l'INPDAP(nel quale sono confluite le gestioni previdenziali dell'ENPAS e dell'ENPDEP) la trattazione delle problematiche relative alla determinazione dei capitali di copertura ed alla regolazione dei rapporti finanziari con le così dette " gestioni miste" che dopo la soppressione delle rispettive gestioni mutualistiche hanno continuato ad amministrare autonomamente i Fondi Integrativi di Previdenza ed erogato al personale delle gestioni sanitarie in quiescenza i trattamenti pensionistici integrativi.

In proposito appare problematico stimare anche approssimativamente l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la sistemazione di detti rapporti.

Infatti, a titolo meramente indicativo il competente Ufficio 6° dell'IGED ha comunicato che l'INPDAP ha complessivamente quantificato le proprie pretese creditorie, sia per il personale attivo

che per i pensionati, in circa € 250.000.000 per l'ex ENPAS ed in circa € 55.000.000 per l'ex ENPDEP, da cui andrebbero dedotti gli acconti versati (per l'ex ENPAS € 3.272.503,59; per l'ex ENPDEP €15.751.935,42).

Tuttavia, considerato che alcune partite riguardanti la gestione delle pensioni ovvero il rimborso della indennità integrativa speciale corrisposta ai pensionati e la ripartizione del patrimonio di pertinenza dei fondi sono controverse, il citato competente Ufficio 6° stima un onere di circa 100 milioni di euro per il personale ex ENPAS e 20 milioni di euro per quello ex ENPDEP.

Per quanto riguarda l'INAIL, sempre il citato Ufficio 6°, precisa che detto Istituto ha quantificato solo in parte le proprie pretese creditorie, richiedendo per i soli dipendenti attivi optanti circa € 426.000.

6.5. L'attività svolta dall'Ufficio in rassegna nel periodo in esame può riassumersi nella seguente tabella che fa riferimento alle pratiche evase:

ATTIVITA' NELL'ANNO 2005

	Uff. 6°	Uff. 7°	TOTALE
Trasferimento indennità di anzianità	17	30	47
Trasferimento contribuzione FIP ad enti previdenziali	594	48	642
Restituzione contribuzione F.I.P. all'interessato in esecuzione di sentenza.	303		303
Restituzione contribuzione FIP all'interessato in via amministrativa	851	28	879
Recupero somme	64		64

Da quanto precede emergono almeno tre notevoli criticità:

- il rilevante ammontare dei debiti potenziali derivanti dalle gestioni in rassegna che potrebbe determinare un valore negativo alla sommatoria algebrica del "complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi" da trasferire, ai sensi dell'art. 1, commi 89, 90 e 91 della L.F. 2006, a FINTECNA nella qualità di acquirente *"ex lege"* dei cespiti in discorso, per di più in un lunghissimo arco temporale;
- le difficoltà di gestione delle pratiche in discorso da parte dell'acquirente FINTECNA, attesa la loro assoluta specificità ed i consequenziali altissimi costi che si determinerebbero a carico del bilancio dell'acquirente *"ex lege"*;

[27] Rispettivamente: Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli statali (confluito nell'INPDAP) ed Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (anche esso confluito nell'INPDAP)

- l'estrema difficoltà di valutare questo specifico cespite da parte della società che sarà incaricata di definire il prezzo del trasferimento di cui alla norma della L.F. 2006 prima citata.

7. Gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare

7.1. L'attività dell'Ispettorato (e per esso dell'Ufficio 9°) nella materia in esame è stata rivolta a proseguire le operazioni di gestione e manutenzione degli immobili ancora in carico.

In relazione alla gestione degli immobili nel 2005 risultano effettuate circa 1500 operazioni di registrazione di dati riguardanti le seguenti materie:

- gestione schede unità immobiliari
- gestione anagrafica
- inserimento canoni di locazione
- inserimento rate di ammortamento relative alle vendite di immobili con pagamento dilazionato
- inserimento dei bollettini di c/c postali come segue:

 c/c postale ENPAO: [28] - pregressi anno 2001 completato fino al mese di ottobre
 - pregressi anno 2002 completato

 c/c postale ENTI VARI: - aggiornato fino al 31 dicembre 2005

Sono state inoltrate n° 14 richieste di aggiornamento di canoni di locazione, nonché n° 22 richieste di pagamento di spese condominiali arretrate.

E' stato alienato il terreno, di proprietà dell'ex ENPAS, sito nel comune di Frascati, via Torrione Micara, per l'importo di € 654.430,00, transazione conclusasi dopo lunghissimo periodo di trattative intercorse con l'Ente locale.

Su richiesta dell'interessato è stato estinto anticipatamente, previo pagamento del debito residuo e degli interessi maturati, il mutuo inerente la vendita di un appartamento dell'ex ENPAO sito in Roma.

Sono state fornite, previa ricerca negli archivi, informazioni all'Ufficio 4° dell'IGED sul patrimonio mobiliare ed immobiliare di alcuni enti per poter procedere alla relativa chiusura.

Si è proceduto alla ricognizione delle posizioni locative, anche con sopralluoghi sul posto, con riguardo ad alcuni immobili siti in Roma ed è stato predisposto un prospetto riepilogativo delle alienazioni effettuate con dilazione di pagamento.

[28] Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza alle ostetriche.

Sono state predisposte ed inviate n° 66 dichiarazioni, agli ex conduttori, che hanno acquistato con pagamento dilazionato, attestanti il versamento delle rate di mutuo nell'anno 2004.

E' continuata la normale attività di gestione con ricerche d'archivio, inoltro vari fax e lettere per:

- richiesta documentazione agli amministratori di condominio
- deleghe per assemblee condominiali
- comunicazioni di avvenuto pagamento oneri condominiali
- richieste di rimborso spese anticipate per pagamento riscaldamento
- autorizzazione lavori straordinari
- sollecito pagamento oneri condominiali insoluti da parte dei conduttori

Sono inoltre state effettuate numerose ricerche in archivio.

Sono state inviate n° 3 richieste di interessi di mora per ritardato pagamento di rate di mutuo.

E' stata fornita la documentazione tecnica per le 37 unità immobiliari ancora gestite dall'IGED site in Roma nel complesso immobiliare di Piazza Meucci per la redazione del fascicolo del fabbricato e sono stati emessi n° 110 dispositivi e relativi mandati di pagamento relativi a oneri condominiali, restituzione di depositi cauzionali e pagamento di liberi professionisti.

Relativamente agli interventi di manutenzione degli immobili sono stati effettuati n. 13 sopralluoghi; predisposta copiosa documentazione tecnica per la società FINTECNA *mandataria ex* L. 112/2002 ed altri soggetti; riunioni con amministratori di condominio e partecipazione ad assemblee condominiali; redazione di relazioni tecniche inerenti lavori da effettuare; bonifica dei locali dell'immobile di Via Cruto; aggiornamento, stampa e consegna di varie planimetrie; predisposizione di capitolati per gli interventi da effettuare.

E' proseguita intensamente l'attività di collaborazione con la FINTECNA, propedeutica al futuro passaggio delle consegne alla *mandataria.*

7.2. Per quanto concerne i cespiti immobiliari di proprietà degli Enti disciolti, oggetto dell'operazione di cartolarizzazione in corso dal giugno 2003, denominata "SCIP 3", si fa presente che l'IGED ha finora adempiuto a tutte le numerose richieste di informative pervenute dal Dipartimento del Tesoro e dalle Agenzie fiscali competenti.

In via preliminare, si deve far presente che con e-mail del 18 settembre 2003, è stato inviato al detto Dipartimento, l'elenco dettagliato, in formato *excel*, degli immobili gestiti dall'IGED contenente le informazioni inerenti l'ubicazione, la tipologia, i dati catastali, lo stato occupazionale e l'Ente proprietario delle suddette unità immobiliari.

Con nota n° 128639 del 12 novembre 2004, si comunicava al Dipartimento del Tesoro la disponibilità di n° 268 unità immobiliari da inserire nella procedura di cartolarizzazione, per le quali si era già proceduto alla pubblicazione del Decreto Dirigenziale 10 giugno 2003, in G.U. n° 150 del 1 luglio 2003. In data 24 novembre 2004, con nota Prot. N. 141333, è stato trasmesso all'Agenzia del Demanio di Roma lo stesso elenco concernente le unità immobiliari di cui sopra è cenno.

Inoltre, sono pervenute all'IGED numerose note da parte delle competenti sedi provinciali dell'Agenzia del Territorio concernenti la richiesta di ulteriore specifica documentazione necessaria per la valutazione degli immobili in parola. Al riguardo, l'Ispettorato ha provveduto, ove possibile, a trasmettere la documentazione richiesta.

Allo stato non si dispone di informazioni sullo stato di attuazione della procedura c.d."SCIP 3" e pertanto, l'Ufficio competente continua a sostenere i costi della gestione amministrativa delle citate 268 unità immobiliari in attesa di consegnare la stessa alla *mandataria*.

8. Andamento del contenzioso

L'attività svolta in materia ha riguardato sia il contenzioso giurisdizionale che quello amministrativo.

8.1. La gestione del contenzioso (di competenza dell'Ufficio 3° per tutte le gestioni liquidatorie interessate), nel periodo gennaio – dicembre 2005, ha riguardato:

- vertenze riferite alle gestioni liquidatorie che - ai sensi dell'art. 9, comma 1 *bis*, lett. *c)* della Legge 15/6/2002 n° 112 e delle Convenzioni 27 settembre 2004 e 8 novembre 2005 - saranno assunte da FINTECNA;

-. vertenze riferite alle altre attività svolte dall'Ispettorato.

La complessiva attività, volta principalmente all'approntamento della difesa dell'Amministrazione, all'aggiornamento circa lo stato delle vertenze e agli adempimenti conseguenti a sentenze e ordinanze istruttorie, nonché a giudizi di ottemperanza e a procedure esecutive, ha registrato un'intensa attività di corrispondenza (n° 958 lettere ed atti in arrivo e n° 682 in partenza).

In merito al contenzioso di cui sopra, si riportano i seguenti dati, nonché, con specifico riferimento al contenzioso pendente, indicazioni circa tipologie, caratteristiche e problematiche.

8.2. Contenzioso riferito alle gestioni liquidatorie che saranno assunte da FINTECNA:

- vertenze pendenti al 1°/1/2005 N. 959
- vertenze definite nel periodo 1°/1 – 31/12/2005 N. 126
- vertenze incardinate nel periodo 1/1 – 31/12/2005 N. 35
- vertenze pendenti al 31/12/2005 N. 869

Relativamente a tale dato occorre precisare che parte dei giudizi potrebbero essere stati "abbandonati" dalle controparti senza che sia ancora intervenuta la dichiarazione di estinzione o di perenzione o che l' Ufficio ne sia venuto a conoscenza.

Per parte dei giudizi, inoltre, quasi certamente definiti, non si dispone di notizie aggiornate o di conferma dell'avvenuta definizione da parte delle Avvocature dello Stato, malgrado i solleciti da parte dell'Ufficio competente.

Delle vertenze pendenti, n° 18 risultano affidate ad avvocati del libero foro, a norma dell'art. 11, comma 2 della Legge 1404/1956 e riguardano materie oggetto di deroga al patrocinio erariale (questioni relative agli immobili degli enti disciolti ed al recupero dei crediti).

In relazione al contenzioso pendente, si evidenzia quanto segue.

- n° 869 vertenze (67%) riguardano questioni attinenti al pregresso rapporto di pubblico impiego degli *ex* dipendenti degli enti disciolti.

In particolare:

- n° 290 vertenze, per la maggior parte collettive, si riferiscono alla restituzione dei contributi versati ai Fondi integrativi di previdenza, FIP già esistenti presso alcuni Enti disciolti, anche in relazione al recupero di somme o di maggiori somme incassate in base a sentenze pretorili provvisoriamente esecutive, successivamente riformate o annullate.

Per la maggior parte di tale contenzioso, è possibile pervenire alla relativa definizione per cessazione della materia del contendere, in relazione alla procedura per il riconoscimento in via amministrativa del diritto alla restituzione dei contributi stessi, avviata già da anni, d'intesa con l'INPDAP, a seguito del consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato sfavorevole all'Amministrazione.

- n° 65 vertenze, per la maggior parte in via di definizione (si è in attesa di conferma da parte delle competenti Avvocature) riguardano richieste di interessi e rivalutazione monetaria su eccedenza *ex* art. 76 del DPR n° 761/1979 a suo tempo corrisposte dall'INADEL – Previdenza.

Tale contenzioso ha risentito del diverso orientamento giurisprudenziale assunto nel tempo dalla Corte di Cassazione, da ultimo in senso favorevole all'Amministrazione.

- n° 39 vertenze riguardano questioni connesse all'interpretazione delle norme che hanno disciplinato il trattamento di fine rapporto del personale degli Enti disciolti al momento del trasferimento alle Amministrazioni di destinazione. In esse è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'IGED ed in tal senso la maggior parte è ormai in fase di definizione (se ne attende conferma dalle competenti Avvocature).

- Le restanti n° 185 vertenze si riferiscono a questioni varie di stato giuridico ed economico del personale (anche per tali vertenze, molte delle quali di vecchia data, è in corso l'aggiornamento per verificarne l'eventuale intervenuta definizione).

- n° 86 vertenze attengono a questioni sollevate da medici già convenzionati con i disciolti enti mutualistici, (per una parte di esse si è in attesa di conferma della definizione da parte delle competenti Avvocature).

- n° 40 vertenze sono riferite agli immobili degli enti disciolti. Trattasi, per la maggior parte, di azioni di sfratto per finita locazione o per morosità o di azioni di recupero fitti arretrati.

Relativamente alla quanto mai complessa liquidazione della soppressa Opera Nazionale Combattenti - ONC, i giudizi si riferiscono ad immobili trasferiti alle Regioni per la mancata stipulazione degli atti di vendita nei confronti dei concessionari promissari acquirenti ed è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'IGED.

- Infine n° 163 vertenze riguardano in prevalenza azioni per il recupero di crediti (alcune nei confronti di case farmaceutiche che non hanno adempiuto agli accordi di rateizzazione a suo tempo stipulati con la gestione dell'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici - UANSF (confluita nel disciolto INAM), rette in ospedali psichiatrici, rapporti creditori e debitori della disciolta Cassa Conguaglio Zucchero, rivendicazioni varie da parte di terzi, *etc.*

Tra le vertenze vanno segnalati anche due ricorsi al Presidente della Repubblica promossi da un Ente pubblico previdenziale avverso i decreti di chiusura delle liquidazioni delle gestioni sanitarie di due Casse Marittime a seguito del mancato accoglimento, per intervenuta prescrizione, delle richieste di credito avanzate dall' Ente medesimo. Recentemente sono pervenuti i pareri resi dal Consiglio di Stato e sono pertanto in corso i successivi adempimenti per la relativa definizione.

In particolare il contenzioso di una Cassa Conguaglio (n° 9 vertenze) si riferisce a crediti e debiti di ingente entità. Al riguardo, si segnala che si è provveduto a definire la posizione di una

Società la cui situazione creditoria era ormai definitiva, portando comunque in compensazione un ingente controcredito della Cassa Conguaglio in rassegna.

Il contenzioso di cui trattasi potrà avere un rilevante impatto sui saldi finali di liquidazione senza che, al momento, sia possibile stimarne la portata.[29] E' comunque un fatto che anche questa causa potrebbe determinare un valore negativo dei "cespiti IGED" da collocare *"ex lege"* presso la FINTECNA a titolo oneroso ai sensi dell'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 266/2005 (L.F. 2006) più volte citata.

8.3. Contenzioso riferito alle gestioni liquidatorie vigilate dall'Ispettorato

Vertenze connesse alla gestione Commissariale di un'Azienda Universitaria, il Policlinico di Roma, posta in liquidazione.

Tali vertenze, nel periodo in oggetto, hanno registrato il seguente andamento:

- pendenti al 1°/1/2005 N. 168
- incardinate nel periodo 1°/1 – 31/12/05 N. 84
- definite nel periodo 1°/1 – 31/12/05 N. 4
- pendenti al 31/12/05 N. 248

Al riguardo si evidenzia quanto segue.

- In n° 181 giudizi è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione, trattandosi di impugnative dei provvedimenti emessi dal Commissario Liquidatore (n° 41), di ricorsi in materia di risarcimento di danni (n° 21) e in materia di pagamento di forniture effettuate all'Azienda Universitaria (n° 117) e ricorsi proposti da dipendenti dell'Azienda medesima per pagamento accessori retribuzione pregressi (n° 1) o *ex* art. 29 D.L.vo n° 80/1998 (n° 1).

- n°16 posizioni si riferiscono a pignoramenti presso terzi promossi da società per presunti pagamenti inevasi di prestazioni o forniture derivanti da giudizi nel merito promossi nei confronti dell'*ex* Azienda Universitaria; in tali procedure esecutive l'Amministrazione viene chiamata in veste di terzo pignorato.

[29] La contabilità dell'IGED , come già riferito, è di tipo finanziario e, pertanto, a differenza di quella codicistica, non contempla l'istituzione e la valorizzazione di uno o più Fondi rischi per cause in corso.

- Le restanti 51 vertenze si riferiscono ad impugnative di provvedimenti emessi dall'IGED sui ricorsi amministrativi proposti *ex* art. 87, comma 6, D. L.vo n° 77/1995, ora art. 254, comma 6, D. L.vo n° 267/2000, per l'annullamento delle determinazioni assunte dal Commissario liquidatore.

Tra le vertenze riferite alla citata gestione Commissariale, si evidenzia in particolare la posizione creditoria di una S.a.s., che aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una condanna diretta a carico del MEF con sentenza gravata comunque di appello, che è stata definita con ordinanza di assegnazione in favore della predetta società, da parte del giudice dell'esecuzione, ordinanza eseguita dal terzo pignorato, Banca d'Italia, in data 13 gennaio 2005. La vertenza prosegue.

In relazione alle gravi problematiche riguardanti la gestione liquidatoria dell'Azienda, con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato del 22 febbraio 2005, è stato istituito un "Osservatorio" interno alla Ragioneria Generale dello Stato, composto da due dirigenti dell'IGED, un dirigente dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – IGESPES ed un dirigente dell'IGF, con funzioni di coordinamento. Il suddetto "Osservatorio" – che non comportante alcun onere a carico della finanza pubblica - ha il compito di:

- monitorare l'andamento della gestione di cui trattasi, riferendo con atto scritto al Ragioniere Generale dello Stato con cadenza trimestrale;

- proporre ipotesi di modifiche degli attuali assetti amministrativi e/o ordinamentali, anche con novelle di norme primarie e/o interpretazioni autentiche di norme in vigore e, quindi, con effetto *ex tunc*.

Attraverso i lavori del predetto "Osservatorio" si è già pervenuti ad elaborare una ipotesi di modifica legislativa, attualmente all'esame dei competenti Uffici dell'Amministrazione. E' in corso di approfondimento giuridico se l'attività del Policlinico rientri nel perimetro del mandato conferito alla FINTECNA.

Vertenze riferite alle gestioni liquidatorie c.d. "distinte" di cui all'art. 9, comma 1 *ter* della Legge 112/2002, affidate a commissari liquidatori.

Trattasi complessivamente di n° 10 vertenze. In particolare:

- Sono pendenti tre ricorsi al TAR per l'annullamento del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 maggio 2003, pubblicato in G. U. del 30 maggio 2003, con il quale la gestione liquidatoria denominata "*Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico della città di Palermo*" è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Uno dei ricorsi venne a suo tempo proposto da FINTECNA. Precedentemente la stessa Società aveva proposto